

Corte costituzionale e dovere di sperimentazione comunicativa in udienza. Riflessioni aggiornate sul dialogo *con* i Giudici*

GIOVANNA TIEGHI**

Data della pubblicazione sul sito: 10 febbraio 2023

Suggerimento di citazione

G. TIEGHI, *Corte costituzionale e dovere di sperimentazione comunicativa in udienza. Riflessioni aggiornate sul dialogo con i Giudici*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2023. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo approfondisce temi svolti in occasione del seminario annuale di *Quaderni costituzionali* “Corte costituzionale e opinione pubblica. Genesi, forme, finalità”, che si è tenuto il 25 novembre 2022. La registrazione del seminario è disponibile sul sito di Radio radicale: <https://www.radioradicale.it/scheda/683225/corte-costituzionale-e-opinione-pubblica-genesi-forme-finalita>.

** Dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale e docente di Global English for Legal Studies nell’Università degli Studi di Padova; avvocatessa del Foro di Padova. Indirizzo mail: giovanna.tieggi@unipd.it.

1. Riflettere, oggi, su *Comunicazione e Opinione pubblica* con riferimento alla Corte costituzionale italiana impone di porsi il seguente interrogativo: si può affermare che, alla luce delle ultime modifiche normative e, soprattutto, di quel “*new wind* (che) *blows at Palazzo della Consulta*” (T. Groppi, 2019) la Corte italiana sia divenuta realmente un’istituzione “in dialogo” con la società? E, se così non fosse, quale strada intraprendere?

Oggi più che mai è l’esperienza – italiana e straniera – sul modo in cui la Corte si relaziona con l’opinione pubblica, a modellare il pensiero sul tema, incentivando un’analisi pragmatica. Essa incide, di fatto, più di quanto possa fare l’apparato normativo o istituzionale esistente. Urge, dunque, un’analisi rigorosa sul piano costituzionale, da contaminare con indagini di stampo comparato e interdisciplinare, le quali ultime, mai come in questo momento storico, possono contribuire ad un più efficace e realistico inquadramento del problema della comunicazione. Un’analisi, in altri termini, che miri ad individuare il ruolo specifico della Corte in tema di comunicazione in un preciso spazio, giuridico e temporale: da collocare, tra (quelle che si ritiene debbano essere definite) le *esperienze comunicative autentiche* – e non semplicemente formali – della stessa e tra quelle che, nel contempo, si propende a qualificare come le *esperienze del silenzio*. È esattamente nell’ambito delimitato da questi due parametri esperienziali - dunque, autenticamente giuridici - che la riflessione in tema di comunicazione della Corte (G. Bergonzini, 2021) può assumere un qualche significato di rilievo, sia scientifico che operativo. E ciò – come accennato - non solo nella prospettiva interna, ma anche in quella comparata. Come evidenziato dalla prof.ssa Groppi durante la sua relazione, proprio alla luce della funzione promozionale della giustizia costituzionale.

In breve, è imprescindibile un ripensamento di quella intrinseca tensione tra parole e silenzio, tra comunicazione e ascolto che, da sempre, pone il giudice costituzionale in un ruolo del tutto peculiare. Autorevoli Maestri hanno indicato la strada per il rafforzamento di quell’“*unspoken contract*” tra Corte e cittadini che, oltreoceano, è ciò che permette alla Corte stessa di operare quale istituzione ‘appartenente’ a *The People*. Con i suoi pregi, ma anche con tutti i suoi difetti. Quegli stessi Maestri (italiani e stranieri), non casualmente, hanno tratto essi stessi insegnamento dalla loro esperienza di giudici o, rispettivamente, di avvocati.

Ed è proprio a partire dall’individuazione dei soggetti (giudici-avvocati) che maggiormente possono dare risalto all’idea stessa di comunicazione tra Corte e cittadini, che la riflessione sottesa a questo breve intervento si concentra, essenzialmente, attorno al momento dell’udienza pubblica dinanzi la Corte costituzionale italiana. In definitiva, per valorizzarne il ruolo sul piano istituzionale e per delineare gli itinerari di una nuova cultura costituzionale improntata, come altrove, alla forza della dialettica argomentativa quale espressione autentica di inclusione della società (G. Tieghi, 2020). È questo il momento da considerarsi,

nella sua unicità, in cui l'esperienza comunicativa della Corte trova – e deve trovare – la sua massima espressione e il suo più autentico significato costituzionale di *apertura alla società*. “Problema liquidato troppo spesso con una superficialità sorprendente” (M. Bertolissi, 2022), quello dell'udienza pubblica è, di fatto, il momento – per eccellenza – votato al pluralismo e alla consacrazione di un costruttivo contraddittorio. Momento che, grazie alle potenzialità del dialogo tra giudici e avvocati, andrebbe valorizzato non solo in quanto tale ma, soprattutto, per il suo contrapporsi – in senso quasi opposto a ciò che parrebbero indicare le iniziative più recenti di ‘apertura’ – al momento cruciale del silenzio: il quale, per l'appunto, dovrebbe rinvenire la sua più alta valenza istituzionale simbolica – e, allo stesso tempo, valoriale – nel suo essere la regola in tutti i momenti, salvo, appunto, in quello dell'udienza.

2. In questa prospettiva di tipo esperienziale che rinviene il suo valore cruciale nel contrapporsi della parola – i.e. le domande del giudice – all'ascolto, ci sono almeno due profili da rilevare. Entrambi paiono decisivi sul piano di una comunicazione in termini di qualità costituzionale e, per questo, si ritiene meritino un loro preciso spazio all'interno del dibattito sul tema. Si tratta, sinteticamente, del ‘chi’ e del ‘come’ della comunicazione. Specificamente,

- a) del problema dell'autenticità della fonte della comunicazione: a tale aspetto si correla la questione circa la legittimazione della Corte ove la comunicazione, invece che proveniente dal giudice, fosse di tipo esclusivamente mediato, ossia favorita solo attraverso intermediari tra la Corte stessa e i cittadini;
- b) del tema linguistico, nella prospettiva del *Plain Language* applicato alla giustizia costituzionale: ossia, dell'*esperienza comunicativa* come espressione del raccordo tra diritto e lingua. Tema da considerarsi, in ogni caso, non solo con riferimento all'esito del processo decisionale, ossia nell'esplicazione dei termini della decisione. Piuttosto, già con riferimento all'udienza pubblica e ai momenti che precedono la decisione, in modo tale che, di ciò che avviene in udienza, ne sia dato dovuto conto in termini di reale coinvolgimento della società.

Entrambi i profili sono direttamente connessi al grado effettivo di attività comunicativa della Corte italiana e presuppongono, da un lato, una concezione del giudice costituzionale quale attore decisivo nella sua attività di “*bridge law and society*” (A. Barack, 2006) e, dall'altro, dell'avvocato, quale espressione della *law in context*, nel suo ruolo di “*institutionalist*”: “*Lawyers*”, si è autorevolmente ricordato, “*are like institutionalists. They're people of the world*” (G. Calabresi, 2016). Ed è proprio in questo dialogo tra avvocati e giudici costituzionali, entrambi dedicati alla complessa operazione di includere le libertà della persona nella dinamica istituzionale, che si gioca la partita, non solo italiana, dell'esperienza

comunicativa quale momento essenziale della giustizia costituzionale contemporanea.

Alla base, vi è l'idea di un Diritto che deve fare i conti con una società che cambia (P. Grossi, 2018). Dunque, di una Corte che non può più attendere di divenire, essa stessa, in prima persona – ossia attraverso i propri giudici – *comunicatrice*. La Corte, è oramai assodato anche sul piano comparato, oltre che internazionale, non può più limitarsi a parlare 'solo' con le proprie sentenze. Lo può fare ben prima. Anzi, lo deve fare già prima. Ma all'interno del suo stesso processo decisionale.

3. Alla luce di quanto esposto, si premette fin da subito che la prospettiva esperienziale che si propone va concepita all'interno di un disegno più ampio di quello che, ad oggi, costituisce già l'esito di notevoli sforzi e tentativi di consegnare ai cittadini una Corte a loro più vicina. Inoltre, risulta decisiva una riflessione che nasce anche da uno sguardo ad altri ordinamenti, ad altre prassi e, soprattutto, ad un preciso modo di intendere il sistema di giustizia costituzionale: ossia, 'a servizio', in modo trasparente, del cittadino.

Se così è, nessuna di tutte le pur lodevoli iniziative intraprese (di diritto sostanziale o procedurale, ma anche di *soft law* – sito, blog, scuola, carceri..), seppur segnino - e abbiano segnato - un enorme passo avanti nel nostro Paese nel senso della trasparenza e della "apertura della Corte *all'ascolto* della società", pare possa aspirare ad essere nulla più di un palliativo – paradossalmente con un effetto persino contrario rispetto agli intendimenti di maggiore "apertura della Corte alla società" – se non si interviene (operativamente, e non solo normativamente) nell'unico momento in cui risiede il fondamento della legittimazione della Corte stessa: l'udienza pubblica. È infatti oramai condiviso, anche nel dibattito scientifico italiano, che "le Costi costituzionali/supreme si legittimano per il fatto di dar voce alla Legge fondamentale, dispiegando, attraverso un procedimento logico e argomentativo, l'autorità di cui sono investite" (P. Passaglia, 2018). Ma ciò non può più coincidere solo - ed esclusivamente - con il momento finale del processo decisionale, ove quel processo logico-argomentativo può essere 'solo' descritto e, dunque, consegnato ai cittadini. Ove, in altri termini, non può più includere l'autentico contraddittorio che ne è alla base e che, in definitiva, nasce per la prima volta nel momento dell'esperienza comunicativa dell'udienza (S. Cassese, 2015). Non può più, in particolare, essere relegato alla decisione, in specie in un sistema di giustizia costituzionale come quello italiano in cui il dialogo non è assicurato in termini di apertura nemmeno nella fase finale, attraverso la redazione delle c.d. *separate opinions* (né *concurring*, e, dunque, tantomeno *dissenting*). Ne emerge, evidentemente, con riferimento al tema della comunicazione, un vero e proprio problema di autenticità della fonte, ove la fonte non può essere considerato il sito o il video o il blog. La fonte, in definitiva, non può che essere il singolo giudice.

La comunicazione di cui ci si occupa negli ultimi anni è, invece, quella mediata da interlocutori: in alcuni casi, sul piano soggettivo, ossia quando si inseriscono soggetti altri (es. ufficio stampa ecc.) che, per quanto professionalmente competenti, cercano di ‘tradurre’ ciò che è già avvenuto e lo traspongono su un piano più accessibile al cittadino (es. comunicati stampa). In altri, pur essendo i giudici chiamati direttamente ad intervenire con iniziative più che lodevoli di impegno civico nei confronti della società (video, blog, iniziative esterne alla Corte), il piano della comunicazione è comunque oggettivamente trasposto in momenti e luoghi che non coincidono necessariamente con le più alte istanze valoriali che l’attività della comunicazione costituzionale porta con sé, perché estranee al vero e unico momento ufficiale del contraddittorio: l’udienza, si ribadisce, cui fa implicito riferimento il dettato costituzionale.

In altre parole, l’attività comunicativa di cui si sta arricchendo, come molte altre, anche la nostra Corte, coincide, paradossalmente, con quella esigenza espressa in tutte le Corti che devono supplire a quelle che oramai sono vere e proprie lacune istituzionali nell’ambito del *decision-making process*. Tra queste, appunto, in particolare, l’inesistenza del dialogo nel corso dell’udienza pubblica. Quelle attività divengono allora necessarie ove le Corti non si esprimano direttamente, *in primis*, durante il processo. Le Corti che, invece, operano in tal senso, ossia che hanno gli strumenti – sia in udienza, sia nella fase decisionale – per dar conto, pubblicamente, del contraddittorio (nella prima, attraverso metodologie di *questioning* e nella seconda, attraverso le *separate opinions* che, di fatto, incorporano i riscontri ad altre linee di pensiero) non hanno alcun bisogno, di fatto, nemmeno di investire sul piano della comunicazione. Ne è un esempio il sito, scarno, rigoroso della Corte Suprema statunitense. Quando il giudice parla nei momenti in cui istituzionalmente ha la parola (udienza e opinion), non ha bisogno di apparati comunicativi diversi, o integrativi o suppletivi. Se lo facesse, anche individualmente, se ne prenderebbe la responsabilità, ma questo è un altro tema. E’, infatti, nel momento della costruzione del processo decisionale che egli deve porsi nella condizione di ‘parlare’, di comunicare, dopo aver ascoltato. Quello che avviene in molte Corti - e in termini particolarmente esplicativi durante gli *oral arguments* della Corte Suprema statunitense, ma non solo -, trova la sua genesi nel tentativo costante di riprodurre – attraverso il metodo del *questioning* - il dialogo diretto tra la Corte e la pluralità di cittadini: i quali ascoltano, recepiscono o non recepiscono, ma sono messi nella condizione di conoscere direttamente (i.e. senza filtri, autenticamente) il pensiero dei giudici, di ogni singolo giudice. Persino, in alcune ipotesi (è il caso della Corte sudafricana, Johannesburg), di conoscere i *law clerks* ai quali è riservato, in udienza, il proprio posto davanti al giudice con il quale lavorano, in una trasparente, pubblica esposizione dei soggetti che, insieme, si mettono a disposizione dei cittadini per coadiuvare il giudice nel recepimento delle istanze rappresentate dagli avvocati. Dunque, che sono chiamati al medesimo

atteggiamento di apertura e di ascolto della società anche sul piano del loro posizionamento in aula.

4. Si sarebbe ingenui, in ogni caso, se si ragionasse di questo modo di intendere la ‘apertura della Corte’ senza tener conto del profilo della collegialità che caratterizza in modo così peculiare – in termini di rigore unitario – la Corte italiana. In altre parole, si ha ben chiara l’esigenza, espressa nella relazione del prof. Romboli, di tutelare i diritti *non contro* il processo, ma *nel* processo. In ogni caso, è oramai assodato, anche grazie alle numerose esperienze straniere di dialettica nel corso dell’udienza, che il confronto pubblico – realizzato dal singolo giudice - con le istanze sottoposte al proprio giudizio non può, tra l’altro, che contribuire a ridurre il rischio del c.d. deficit strutturale di ascolto. E ciò, invero, per due, specifiche ragioni. In primo luogo, poiché si amplia, nella fattualità dell’esperienza dell’udienza, la possibilità di intersecazione di linee di pensiero supportate giuridicamente su diversi livelli, anche empirici. In secondo luogo, perché le modalità – anche tecnologiche – con le quali l’udienza pubblica viene poi condivisa attraverso il sito ufficiale consentono l’inclusione di tutti i soggetti interessati. Soggetti, tra l’altro, ai quali la Corte naturalmente si rivolge. I quali, per primi, necessitano di verificare la sussistenza di linee interpretative che incorporino ogni tipologia di istanza e aspettativa di giustizia. Anche di quella non formalmente rappresentata, ma sostanzialmente coinvolta nella questione sottoposta al giudizio della Corte. L’udienza, infatti, rappresenta, anche idealmente, il luogo, l’habitat, il momento di quella “dimensione costituzionale della convivenza” (P. Grossi, 2017) tra potere e cittadini.

Se, dunque, l’esperienza comunicativa tra giudici e avvocati non trovasse espressione in quel momento, essa rimarrebbe, quale *law in books*, una mera “nuvola galleggiante”, esattamente come i principi di cui alla concezione grossiana i quali, invece, poiché “non si trasmettono per inerzia da una generazione all’altra ma, in qualche modo, vivono e muoiono nella società”, incorporano “valori” che “hanno bisogno di essere vissuti. Soltanto così”, tra l’altro, si è ricordato, “la Costituzione si può attuare veramente in tutte le sue potenzialità” (M. Cartabia, 2020).

5. Serve, in definitiva, una comunicazione senza intermediari. Diretta. Efficace. Che non può essere, quindi, che del giudice. Il quale se ne assume personalmente la responsabilità. Come singolo, seppur ben consapevole di operare come membro di una istituzione collegiale. E ciò vale anche per il modo con cui si relaziona, nel corso dell’udienza, cogliendo gli spunti offerti dall’avvocato (P. Calamandrei, 2013).

Il cittadino di altri ordinamenti è già posto nella condizione di conoscere i singoli giudici non solo per ciò che scrivono nelle loro *opinions* ma, prima di quel

momento, per come ogni singolo giudice si pone e interloquisce durante l'udienza pubblica. Ed è lì, proprio in quella circostanza, che l'opinione pubblica sperimenta la "comparazione critica delle idee" (G. Tieghi, 2020). E' lì, attraverso il modo di porsi dei giudici con gli avvocati, le loro curiosità, le loro domande (dunque, ben oltre la relazione del giudice relatore), il loro modo di esprimersi, di muoversi, di guardare, di sottolineare con il tono della propria voce ogni passaggio che la Corte si apre al contraddittorio rendendo palesi i problemi concreti che quella controversia pone, stimola e chiede di risolvere. Entra così in gioco anche quella che la giudice S. Sotomayor chiama l' "intelligenza emotiva" del giudice. Tutto il resto, se così fosse, potrebbe paradossalmente anche mancare: se in quel momento i giudici pubblicamente discutono, comunicano, si confrontano con gli avvocati - e, indirettamente, tra loro -, ascoltano la replica degli avvocati e stimolano gli stessi a divenire parte integrante dell'interlocuzione tra i componenti del collegio (il c.d. *softball method* statunitense), tutto il resto, l'esteriorità, ciò che accade fuori dall'aula o dopo l'udienza, potrà solo che essere apprezzato dal c.d. "general public" grazie, esclusivamente, alla *valenza simbolica del silenzio*.

Se, infatti, come dovrebbe essere, il contenuto comunicativo è nell'esplicarsi, nel divenire dell'udienza - ove la parola è momento creativo; è cultura, idea -, se così fosse, si ribadisce, si eviterebbe il rischio che la comunicazione istituzionale (*ex post*) possa sostituire - come di fatto avviene - l'autenticità della vera fonte della comunicazione sul piano della giustizia costituzionale: il giudice stesso. Qualsivoglia sovrastruttura comunicativa, in definitiva, non fa che relativizzare, fino ad annullare, il ruolo dell'unica fonte legittima della comunicazione della Corte nel solo momento istituzionale in cui è chiamato ad esprimersi, ossia proprio nel momento pubblico di formazione del convincimento attraverso il contraddittorio: l'udienza. Di qui, l'importanza non solo del video dell'udienza ma, anche, della trascrizione (come ben esemplificati dagli *official transcripts* statunitensi) dei vari interventi nel corso della stessa.

6. A fronte di ciò, ci si deve inoltre chiedere: "come" comunica la Corte?

Come è stato ricordato, non solo l'esperazione delle *separate opinions*, ma anche l' "immoderate tone" degli "*statements diverging from the position of the Court's majority*" (R.B. Ginsburg, 2016) possono divenire un problema nel complesso tentativo di "*speaking in a Judicial Voice*". Anche il più ampio tema del rapporto tra lingua e diritto nasce e si costruisce in quel processo di dialogo che, trovando origine nel corso dell'udienza, diviene parte integrante del circuito democratico. Ciò si verifica secondo un avvicinamento - anche sotto il profilo delle scelte linguistiche - di c.d. approssimazione al momento decisionale. Logica della democrazia, dunque, come comunicazione argomentativa che si esprime anche attraverso la capacità del giudice di interloquire efficacemente con l'avvocato. Tale attività può essere realizzata secondo le seguenti direttrici:

- la capacità del giudice di porre le domande in modo chiaro ed efficace per il ‘general public’ (e non solo per gli interlocutori operatori del diritto) secondo tecniche già ampiamente studiate – ove da tempo utilizzate – le quali, di fatto, trovano nella retorica del linguaggio ampi spazi di sperimentazione anche dell’utilizzo della lingua giuridica stessa;
- l’incorporazione di tecniche del *Plain language approach* applicato all’attività della Corte (D.A. Strauss, 2016; B.A. Garner, 1994), secondo i più recenti studi sperimentali in ambito comparato sul tema, i quali hanno dato avvio ai più famosi *plain language Courts’ blogs* (L. Tucker, dal 2010);
- l’utilizzo della lingua in ambito giuridico che valorizzi la “cura delle parole” per la tenuta della democrazia, ossia in applicazione dell’etica di un linguaggio quale espressione del processo di apprendimento della democrazia (G. Zagrebelsky, 2007).

7. Quali prospettive, dunque? L’invito al prestigioso consesso e, in particolare, le modalità con le quali è stata ideata la giornata di studi su un tema di così significative potenzialità per una rimeditazione valoriale dell’intero sistema di giustizia costituzionale italiana, si rivela essere stata un’occasione – di fatto unica nel suo genere – per sperimentare (torno ancora qui) di persona la pluralità di voci, di opinioni e, non ultima, di sensibilità. Aspetti, tutti, che non possono più rimanere estranei alla dimensione giuridica dell’operato della Corte e di quelle - che ho volutamente definito - “*esperienze*” comunicative della stessa.

Tali esperienze, proprio nel momento dell’udienza pubblica, dovrebbero rinvenire naturalmente, senza forzature, la loro più alta modalità di estrinsecazione. Espressione, in altri termini, di ciò che il giudice statunitense O.W. Holmes ricordava circa la vita della legge (“*The life of the Law has not been logic: It has been experience*”, 1880) e, soprattutto, del più generale *right to experiment* del Giudice Brandeis (*New State Ice Co. v. Liebmann*, 285 U.S. 262, 386-87 (1932), Brandeis J., *dissenting*) che, se allora si riferiva alle istituzioni statali di quel sistema federale, oggi diventa un *vero e proprio dovere per i giudici*. I quali, come ha ricordato il prof. Viganò nella sua relazione, sono ora più che mai chiamati a recuperare, per primi, quello “spirito pionieristico” che consenta loro di affrontare le nuove sfide: ma ciò, si badi bene, in un contesto di autentico confronto che è, opportunamente, preliminare alla decisione finale.

Nello specifico, non pare delinearci in modo compiuto un’analisi sulla comunicazione della Corte se, in essa, non si include:

- a) l’esistenza di un dovere in capo al giudice, di anticipare, in udienza, la sperimentazione del *legal reasoning*; tale dialogo preventivo risulterebbe prodromico - ma essenziale per l’ineccepibile valenza costituzionale - al confronto tra i giudici stessi in Camera di consiglio;

- b) la decisività del presupposto circa la assoluta libertà del singolo giudice di porre domande, senza alcun possibile preliminare vaglio da parte di chiunque, interno od esterno alla Corte;
- c) il conseguente riconoscimento di una responsabilità personale, *in primis*, del singolo giudice, oltre che dell'intero collegio, circa l'apertura - attraverso i giudici quale unica fonte autentica - alla società, durante l'unico momento istituzionale di confronto pubblico.

8. Il momento dell'udienza pubblica, in definitiva, è – e deve essere vissuta dai giudici, in primis – come momento centrale per orientare il nostro ordinamento verso forme di costituzionalismo più coerenti con la realtà istituzionale: ciò alla luce del fatto che l'Italia (dunque anche il suo sistema di giustizia costituzionale) risulta essere - per usare una locuzione cara ai comparatisti – una democrazia sempre meno '*stabilizzata*'.

Questa è, dunque, la Corte a cui ogni democrazia contemporanea deve aspirare. Un obiettivo cui ogni cittadino, anche attraverso il ruolo degli avvocati, deve dare il proprio contributo per raggiungerlo. Una Corte, in definitiva, che si possa caratterizzare per due specifiche abilità, intrinseche alla sua stessa genesi e innata dimensione valoriale.

Per

- a) saper trovare il giusto equilibrio tra la parola e il silenzio;
- b) saper individuare il momento istituzionale della parola come apertura al dialogo: dunque, quale elemento fondante il sistema democratico e la sua legittima, e al tempo stesso naturale, dimensione dialettica.

Questa si ritiene sia la Corte di cui l'ordinamento italiano ha bisogno. Se ne percepisce l'esigenza istituzionale: è degli studiosi, ma, soprattutto, dei cittadini.

Bibliografia:

- A. BARAK, *The Judge in a Democracy*, Princeton University Press, Princeton-Woodstock, 2006
- G. BERGONZINI, *Una Corte costituzionale aperta? Comunicazione partecipazione contraddittorio*, Jovene, Napoli, 2021
- M. BERTOLISSI, *L'udienza pubblica dinanzi alla Corte costituzionale*, in *Consulta Online*, n. 1/2022
- G. CALABRESI, *The future of Law and Economics: Essays in Reforms and Recollections*, Yale University Press, New Haven, 2016
- P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, con introduzione di P. BARILE, decima ristampa, Ponte alle Grazie, Milano, 2013
- M. CARTABIA, *Alla scoperta della Corte costituzionale*, Roma, Palazzo della Consulta, 27 febbraio 2020, Intervista all'allora Presidente della Consulta in

<https://www.cortecostituzionale.it/default.do>, di cui al link <https://www.la7.it/dimartedi/video/alla-scoperta-della-corte-costituzionale-26-02-2020-309620>, dal minuto 25.20 del video, 2020

S. CASSESE, *Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2015

B.A. GARNER, *Judges on Effective Writing: The Importance of Plain Language*, in *Michigan Bar Journal*, 1994

R.B. GINSBURG, *My own words*, Simon & Schuster, New York, 2016

T. GROPPI, *Towards Openness and Transparency: Recent Developments in the 'Italian-Style' Constitutional Justice*, in *Journal of Public Law*, vol. 11, n. 2/2019

P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Laterza, Bari-Roma, 2017

P. GROSSI, *Il Diritto in una società che cambia. A colloquio con Orlando Roselli*, il Mulino, Bologna, 2018

O.W. HOLMES, *Book Notices*, 14 *Am. L. Rev.* 233, 1880, poi in *Langdell Review*, 1880

P. PASSAGLIA, *La comunicazione istituzionale degli organi di giustizia costituzionale, tra ricerca di legittimazione e rivisitazione della tradizione. Appunti per una ricerca*, in C.A. D' ALESSANDRO, C. MARCHESE (a cura di), *Ius Dicere in a Globalized World*, vol. 1, Roma TrE-Press, Roma, 2018, 183-204.

D.A. STRAUSS, *The Plain Language Court*, 38 *Cardozo Law Review* 651, 2016

G. TIEGHI, *Diritto, esperienze comunicative, Questioning: nuovi itinerari di Giustizia costituzionale?*, in *Federalismi.it*, n. 14/2020

G. TIEGHI, *Educare, non solo decidere. Nuovi scenari dalle recenti opere dei giudici costituzionali Grossi e Sotomayor*, in *Rivista AIC*, n. 1/2020

G. TIEGHI, *Costituzionalismo giacobino o liberale: direttrici per la "comparazione critica di idee"*, in G. BERGONZINI, F. PIZZOLATO, G. RIVOCCHI, G. TIEGHI (a cura di), *Libertà Giovani responsabilità. Scritti in onore di Mario Bertolissi*, Jovene, Napoli, 2020, 369-387.

L. TUCKER, *This week at the Court: in Plain Language*, in <https://www.scotusblog.com/author/lisa-mcelroy/>, dal 2010

G. ZAGREBELSKY, *Imparare democrazia*, Einaudi, Torino, 2007